

## LVIII.

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1887

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — Congedo — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1887-88; 2. Spesa pel Ministero degli affari esteri pel detto esercizio; 3. Spesa pel Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio stesso; 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Maggiori spese per l'esercizio 1884-85 pei Ministeri: del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina; 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Maggiori spese per l'esercizio 1885-86 per i Ministeri: del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e della marina; 17. Ampliamento del servizio ippico; 18. Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna; 19. Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti — Domanda per la relazione e discussione seduta stante di quest'ultimo disegno di legge, consentita — Discussione del progetto per modificazioni alla legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica — Approvazione di tutti gli articoli modificati dopo osservazioni dei senatori Moleschott, Errante, Majorana-Calatabiano, Celesia, relatore, e del ministro dell'interno — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Erezione di un monumento in Roma a Marco Minghetti; Riammissione in tempo degl'impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872; Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 e della legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi; Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi — Relazione sul disegno di legge per l'applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti, ed approvazione del progetto stesso — Votazione segreta dei sei progetti di legge approvati per articoli — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i ministri dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, della marina e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il signor G. De Leonardi, di un suo studio intitolato: *Il Giusti lirico e il Giusti satirico*;

Il prof. cav. E. Pisani, della copia di un suo *Discorso sulla statmografia*;

La Direzione generale del Banco di Napoli, di una *Relazione al Consiglio generale di quell'Istituto per l'esercizio 1886*;

Il senatore comm. Rosa, di una *Relazione sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma negli anni 1871-72*;

Il senatore comm. Canonico, in nome del cav. Thermignon, di *Due medaglie in bronzo coll'effigie delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia*;

Il comm. L. Volpicella, della sua *Bibliografia storica della provincia di Terra di Bari*;

Il Ministero della pubblica istruzione, del fascicolo delle *Notizie degli scavi del mese di marzo 1887*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Bari, della *Statistica commerciale e di navigazione di quella provincia pel biennio 1885-86*;

La signora Felicità Mulas vedova Pasella, degli *Studi del comm. Pietro Pasella sulla trascrizione e sull'art. 778 del Codice civile italiano*;

I prefetti di Reggio, Ravenna, Forlì, Teramo e Avellino, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886*.

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute il senatore Mosti-Estense che dal Senato gli viene concesso.

#### Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del mio collega il ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1887-88 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per detto esercizio »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio »;

« Maggiori spese pel 1884-85 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina; e pel 1885-86 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina ».

Chieggo alla cortesia del Senato di demandare, come di consueto, tutti questi disegni di legge alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Ampliamento del servizio ippico », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per « Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888 », parimente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti testè annunciati, i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando l'urgenza per tutti questi progetti.

PRESIDENTE. Il signor ministro domanda l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, si intende accordata l'urgenza.

#### Discussione del progetto di legge N. 103.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Modificazioni alla legge del 20 marzo 1865, n. 2448, sulla sanità pubblica ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale su questo progetto di legge, devo interrogare il signor ministro dell'interno se accetta il progetto dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Accetto che si apra la discussione sul progetto di legge emendato dall'Ufficio centrale.

Soltanto pregherei il Senato di fare un'aggiunta all'art. 3, dopo il paragrafo che dice: « del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello della capitale », mettendo le parole: « e di un giureconsulto ».

In appresso, dove si dice: « Faranno parte del Consiglio stesso: un medico ispettore del corpo

sanitario militare, ed un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo », si dovrà aggiungere « il direttore generale della marina mercantile », sopprimendo la congiunzione *ed* dopo le parole: « del corpo sanitario militare ». E su ciò siamo d'accordo coll'Ufficio centrale.

All'art. 4 poi, dopo le parole « del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale », aggiungere « di un giureconsulto ».

PRESIDENTE. Sta bene.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge:

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CELESIA, *relatore*. Come hanno sentito dall'onor. ministro dell'interno, l'Ufficio centrale del Senato concorda nelle modificazioni che sono state proposte, tanto in ordine all'art. 3 quanto in ordine all'art. 6, coll'aggiunta di un giureconsulto nel Consiglio superiore di sanità e nei Consigli provinciali, e coll'aggiunta del direttore generale della marina mercantile.

Il direttore generale della marina mercantile fa attualmente parte del Consiglio superiore di sanità in forza della legge del 9 luglio 1876, e quindi la proposta relativa conservava lo stato attuale delle cose. Ma ciò mi richiama ad una modificazione all'articolo primo, nel quale, invece di limitarsi a dire: « Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli, ecc. », fa d'uopo aggiungere: « della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed all'art. 3 della legge 9 luglio 1876, n. 3228 », perchè si fondono insieme le disposizioni di quelle due leggi e se ne fa un testo unico.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di voler mandare al banco della Presidenza il testo delle sue modificazioni.

#### Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. In nome del mio collega delle finanze ho l'onore di presentare al Senato del Regno un disegno di legge intitolato: « Appli-

cazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti », votato or ora dall'altro ramo del Parlamento.

Come si è già fatto altra volta in simile caso, il Senato deve consentire che questo disegno di legge del *catenaccio* sia rimesso con urgenza alla Commissione permanente di finanza, con preghiera alla stessa Commissione di volerne riferire seduta stante.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, e prego i signori membri della Commissione permanente di finanza di volerlo esaminare immediatamente.

#### Seguito della discussione del progetto di legge N. 103.

PRESIDENTE. Frattanto proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, sulla sanità pubblica ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io proporrei al Senato che all'art. 3, nel quale sono enumerate le persone che dovranno comporre il Consiglio superiore di sanità, fosse aggiunto il direttore generale della statistica del regno.

A fare questa proposta mi muove anzitutto l'esperienza che ho potuto fare in tempi passati, che cioè il Consiglio superiore sarebbe stato molte volte lieto di avere nel suo seno le informazioni che il direttore della statistica può dare e di approfittare dei suoi lumi.

A questo proposito mi piace di constatare, che gli studi statistici sulle malattie nel regno d'Italia, lo dico a titolo d'onore, sono fatti con molta cura e fruttano risultati assai ragguardevoli. Io perciò sono convinto che nel Consiglio superiore di sanità la presenza del direttore della statistica sarebbe utile ed opportuna.

Nutro poi la speranza, anzi ho ragione di credere, che al mio desiderio non siano contrari nè il signor ministro, nè i miei colleghi dell'Ufficio centrale.

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CELESIA, *relatore*. A nome dei componenti l'Ufficio centrale che trovansi presenti debbo dichiarare che non si fa opposizione al-

cuna all'aggiunta proposta dal senatore Moleschott.

L'intervento del direttore generale della statistica potrà certamente essere utile e conveniente, e tale aggiunta dovrebbe seguire le parole: « il direttore generale della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella degli articoli.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Art. 1.

Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed all'art. 3 della legge 9 luglio, n. 3228, sono sostituite le seguenti:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola per una semplice domanda.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. In questo articolo terzo sta scritto che il Consiglio superiore di sanità sarà composto di un presidente, di un procuratore generale, ecc., ecc. e non si dice chi sarà il presidente, mentre nei capoluoghi di provincia si dice che debba essere il prefetto. Ora a me pare che il presidente debba essere il ministro dell'interno o chi ne faccia le veci; perchè nell'aggiunta all'art. 10 si aggiunge:

« Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva o per somministrare notizie, quelle persone che, a seconda dei casi, credessero di sentire ».

E questo fa supporre, che il presidente a cui si accenna nell'articolo terzo debba essere il ministro dell'interno, perchè in caso diverso non si saprebbe comprendere come mai il ministro possa sentire altre persone quando egli non interviene nelle sedute.

CRISPI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, ministro dell'interno. All'art. 11, che è tra i modificati, è detto che il presidente ed i membri del Consiglio superiore, e i membri

dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto reale.

È data dunque al Re la facoltà di nominare il presidente e gli altri membri del Consiglio.

Nell'art. 14, che del resto non è per niente diverso dalla legge attuale, è concesso all'autorità superiore, che è il ministro, per la capitale, e sono i prefetti e i sottoprefetti per le provincie e i circondari, il diritto di chiamare nel Consiglio quante persone riputeranno opportuno, a seconda de' casi, di sentire; epperò non parmi vedere contraddizione tra le due disposizioni.

D'altra parte, in questo articolo si danno semplici norme al ministro, ai prefetti ed ai sottoprefetti affinchè possano, ove occorra, aggiungere altri membri al Consiglio.

Amo sperare che l'onor. Errante si vorrà dichiarare soddisfatto di questi miei schiarimenti.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Se in questo articolo non ci fosse la parola *sentire*, io non avrei difficoltà a lasciare indeterminato il presidente, che sarà quello nominato con decreto reale.

Ma siccome all'articolo decimo si dice che il ministro dell'interno, i prefetti od i sottoprefetti, che sono i presidenti effettivi che intervengono ai Consigli, hanno diritto di *sentire* altre persone, parmi che con questa frase si venga a supporre che il ministro dell'interno interviene al Consiglio e lo presiede; mentre poi nel terzo articolo si parla di un presidente senza determinare chi egli possa essere, ed anzi dall'articolo stesso non pare che debba essere il ministro dell'interno.

CRISPI, ministro dell'interno. Ma non deve essere il ministro dell'interno.

Senatore ERRANTE. Quindi è che io credo sia cosa migliore discorrere di ciò quando saremo all'art. 10, per vedere se sia il caso o no di introdurre qualche modificazione.

Senatore CELESIA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CELESIA, relatore. L'onor. ministro dell'interno ha già risposto, che appunto si è voluto lasciare al decreto reale la facoltà di nominare il presidente del Consiglio superiore sanitario; ma l'onor. senatore Errante ha parlato anche dell'ultimo articolo, ed ha detto che

il ministro dell'interno, il prefetto ed il sottoprefetto, avendo facoltà di *sentire* altre persone, sono i presidenti dei Consigli.

Ora l'onor. Crispi ha fatto notare come non vi sia nulla che urti in queste due disposizioni. Ed infatti: il ministro dell'interno per la capitale, ed i prefetti o sottoprefetti per le provincie, quando credano di dover chiamare altre persone capaci nei Consigli sanitari, lo possono fare.

Nulla pare che siavi in contrario a questa facoltà che armonizza con quella dell'art. 3, per cui rimane libera la scelta del presidente. L'Ufficio centrale ha fatto plauso al concetto, che alla presidenza del Consiglio superiore di sanità si possa designare la persona che il ministro creda più adatta a dirigerne le discussioni, e non può disconoscere la utilità di lasciarlo anche libero di far intervenire nei Consigli sanitari quelle altre persone il cui intervento creda utile.

Il ministro, il quale ha la suprema direzione, può fare sentire al prefetto o al sottoprefetto la utilità di chiamare nel Consiglio di sanità una determinata persona, come può esso stesso chiamarla ad intervenire nel Consiglio superiore di sanità centrale quando anche sia presieduto da altra persona che non sia lo stesso ministro, e pertanto l'art. 10 si può conservare qual'è.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. L'art. 10 non è che la riproduzione dell'art. 14 della legge vigente.

Esso dice: « Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire ». Eppure con la legge attuale non è il ministro dell'interno quello che presiede. Il presidente è sempre nominato con decreto reale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Se vogliamo stare logicamente alla parola *sentire* dell'art. 10, questa fa supporre che il presidente sia il ministro, perchè quelli che sono chiamati a presiedere le altre Commissioni sono i prefetti e sottoprefetti. E siccome si aggiungono le parole di

*sentire*, ciò significa che chi le chiama debba sentirle e per sentirle deve essere presente.

Se invece di dire: il ministro, si dicesse, per ipotesi: il presidente, qualunque esso sia, si saprebbe che è il presidente che ha questo diritto, e non il ministro che non interverrà mai non essendo presidente.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. I prefetti ed i sottoprefetti, come l'onorevole senatore Errante sa, hanno una doppia veste.

Il prefetto è il capo della provincia ed il sottoprefetto è il capo del circondario; l'uno e l'altro rappresentano nella provincia e nel circondario il Governo; quindi per quanto si riferisce alla nomina, essi funzionano come capi dell'Amministrazione locale, non come membri del Consiglio sanitario.

Circa poi l'espressione di *sentire* che non piace all'onorevole Errante, perchè non abbastanza chiara ed esatta, io non ho difficoltà a mettermi d'accordo con lui e potremo trovarne insieme una migliore. Una frase sostituibile sarebbe, per esempio: « quelli che credessero opportuno di fare intervenire ». Così sarebbe tolta ogni improprietà di espressione ed ogni equivoco.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io non ho nessuna difficoltà di accettare detta modificazione; ma, secondo me, all'art. 10 si potrebbe mutare il dettato in modo da non venire in contraddizione coll'articolo 3.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal signor ministro dell'interno.

Senatore CELESIA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Si rileggono gli articoli del progetto di legge. Dell'art. 1 si metteranno separatamente in discussione e all'approvazione le diverse parti, salvo a votarlo in complesso.

#### Art. I.

Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sono sostituite le seguenti:

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1887

Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

- di un presidente;
- del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello della capitale;
- di un giureconsulto;
- di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;
- di due professori di chimica;
- di un farmacista;
- di un dottore veterinario;
- di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

Faranno parte del Consiglio stesso:

- un medico ispettore del corpo sanitario militare;
- un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;
- il direttore generale della marina mercantile.

E qui viene l'aggiunta dell'onor. Moleschott: il direttore generale della statistica del regno.

Poi segue l'articolo:

Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanità devono risiedere nella capitale del regno.

Pongo ai voti l'articolo testè letto ed emendato come ho accennato. Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità, composto:

- del prefetto, presidente;
- del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale;
- di un giureconsulto;
- di due dottori in medicina e chirurgia;
- di un professore di chimica;
- di un farmacista;
- di un dottore veterinario;
- di un ingegnere.

(Approvato).

Art. 5. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanità composto:

- del sottoprefetto, presidente;
- del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;

- di due dottori in medicina e chirurgia;
- di un farmacista;
- di un ingegnere.

(Approvato).

Art. 6. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marittimo, è inoltre componente nato del Consiglio di sanità il funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia o del circondario.

(Approvato).

Art. 7. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto reale.

I membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati con decreto ministeriale, sentito il prefetto.

(Approvato).

Art. 8. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario durano in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

(Approvato).

Art. 9. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia che non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai viceconservatori e dai commissari del vaccino, i quali, però, non avranno voto nella materia estranea al vaccino e al vaiuolo.

(Approvato).

Art. 10. Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo, o per somministrare notizie quelle persone che a seconda dei casi credessero di sentire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CELESIA, *relatore*. In quest'articolo si propone di sostituire alle parole: « quelle per-

sone che a seconda dei casi credessero di sentire», le parole: « quelle persone delle quali, a seconda dei casi, si credesse utile l'intervento ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Poichè l'onorevole signor ministro dell'interno ha acconsentito di portare una qualche modificazione all'articolo aggiunto che, secondo le proposte dell'Ufficio centrale, sarebbe il decimo, io credo che nella modificazione convenga si adoperi una parola riferibile non solo a coloro che saranno chiamati a sedere nei Consigli sanitari, e che vi avranno voto consultivo, ma anche a tutti gli altri che senza sedere e votare potessero essere chiamati, come dice l'articolo, per somministrare notizie.

Ora, secondo la formula proposta dall'Ufficio centrale, sarebbero considerati membri che siedono nei Consigli, così quelli che con tale ufficio venissero chiamati, come tutte le persone che venissero chiamate, non a prendere parte ai Consigli, epperò a discutere e a votare benchè solo complessivamente, ma soltanto a somministrare notizie, cioè a dare informazioni e talvolta a fare testimonianze.

Quindi credo che si possa accomodare la cosa, anche per lasciare tutta la compagine dell'articolo, surrogando alle parole: « credessero di sentire » quelle di: « credessero opportuno ». Ma non ne faccio proposta.

CRISPI, ministro dell'interno. Mi sembra più chiara la formula proposta, cioè a dire: « che a seconda dei casi credessero utile di fare intervenire », o « delle quali credessero utile l'intervento ».

PRESIDENTE. A questo articolo 10, adunque, l'onorevole senatore Errante propone la semplice modificazione di sostituire alle parole: « di sentire » queste altre: « utile l'intervento ».

Metto ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione dei progetti di legge  
N. 86, 72, 101, 94.**

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge: « Erezione di un monumento in Roma alla memoria di Marco Minghetti ».

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1886-87 sarà stanziata la spesa di lire centomila per un monumento da erigersi a cura del Governo in Roma, e nel luogo che verrà dal Governo stesso designato, alla memoria di Marco Minghetti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Si passa ora al progetto di legge: « Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894 ».

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima ed alla successiva legge 2 luglio 1885, n. 3206 (serie 3<sup>a</sup>), restano abilitati ad invocarne i benefici, purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Trattandosi di articolo unico, se nessuno domanda la parola, sarà messo in votazione a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1887

legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Nel corpo di commissariato militare marittimo è istituito il grado d'ispettore con la corrispondenza al grado di contrammiraglio o maggior generale e con lo stipendio annuo di lire 9000.

Questo nuovo grado sarà iscritto in capo della colonna 5<sup>a</sup> della tabella n. 1, annessa alla legge organica del personale della regia marina in data 3 dicembre 1878, immediatamente prima del grado di direttore nel corpo di commissariato.

(Approvato).

#### Art. 2.

La composizione gerarchica dei farmacisti della regia marina e lo stipendio a ciascun grado assegnato vengono stabiliti nel modo seguente, restando in conseguenza ed in quanto si riferisce a detto personale, modificata la tabella n. 2 annessa alla legge organica indicata nell'articolo precedente, come pure quella *B* annessa alla legge 5 luglio 1882, che fissa gli stipendi ed assegni degli ufficiali ed impiegati della regia marina.

Farmacista capo di 1 <sup>a</sup> classe a L.	4000	annue
id. di 2 <sup>a</sup> »	» 3500	»
Farmacista di 1 <sup>a</sup> classe a	» 3000	»
id. di 2 <sup>a</sup> »	» 2500	»
id. di 3 <sup>a</sup> »	» 2000	»

(Approvato).

#### Art. 3.

Alla parte della tabella *B* annessa alla sumentovata legge 5 luglio 1882, che va sotto il titolo « Capi tecnici » è sostituita la seguente:

#### CAPI TECNICI.

	Grado	Stipendio
Capo tecnico principale di 1 <sup>a</sup> classe	L.	4500
» » di 2 <sup>a</sup> »	»	4000
» » di 3 <sup>a</sup> »	»	3500
Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> »	»	3000
» di 2 <sup>a</sup> »	»	2500
» di 3 <sup>a</sup> »	»	2000

(Approvato).

#### Art. 4.

Alla tabella *A* annessa alla stessa legge 5 luglio 1882 farà seguito la tabella *A bis*:

#### TABELLA *A bis*.

Stipendio annuale per gli assistenti del genio navale:

	Grado	Stipendio
Assistenti del genio navale di 1 <sup>a</sup> classe	L.	2500
» » di 2 <sup>a</sup> »	»	2000

(Approvato).

#### Art. 5.

La presente legge andrà in vigore col 1<sup>o</sup> luglio 1887, restando da tal epoca abrogata ogni altra disposizione contraria alla medesima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### Art. 1.

Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è riordinato in conformità dell'unita tabella *A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti, bene inteso che approvando l'articolo s'intende approvata l'annessa tabella A.

Chi l'approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge 30 aprile 1883 per la pensione delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è sostituita l'annessa tabella B.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza sono nominate con decreto del ministro dell'interno. Nei limiti del ruolo stabilito dalla predetta tabella A, il ministro dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti ausiliari che riputerà necessario al buon andamento del servizio conferendo loro attribuzioni speciali, da determinarsi con istruzioni ministeriali.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre la ferma di servizio per la durata di cinque anni.

Quelle attualmente in servizio, che non volessero assoggettarsi alla nuova ferma, continueranno a percepire, sino al termine della ferma già contratta, la paga di cui son provviste, ed avranno diritto ai premi di ferma e di rafferma loro dovuti, da pagarsi sulle economie del capitolo: « Paghe delle guardie di pubblica sicurezza ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora verrebbe in discussione il progetto di legge intitolato: « Applicazione provvisoria di un aumento sulla tassa degli spiriti ».

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata l'applicazione provvisoria a tutto il giorno 21 luglio 1887 delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avrà effetto a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale per riferire su questo progetto di legge.

Il senatore PERAZZI, relatore, legge:

« Signori Senatori.— Nella tornata del 21 aprile il Senato approvò l'applicazione immediata, ma provvisoria, e per la durata massima di tre mesi, ossia fino al 21 luglio, di alcuni nuovi dazi doganali; ed ora trattasi di applicare provvisoriamente, e fino alla medesima data, 21 luglio, quest'altro provvedimento.

« La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono da lire 1 50 elevati a lire 1 80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. Inoltre la restituzione della tassa sugli spiriti esportati tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciatati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, viene mantenuta per un trimestre sulla base della tassa attualmente in vigore.

« L'importante discussione fatta dal Senato sul provvedimento del 21 aprile chiari in modo non dubbio il significato delle leggi volgarmente dette del *catenaccio*, colle quali, senza recare alcun pregiudizio alle definitive deliberazioni del Parlamento sul merito dei nuovi dazi proposti, se ne autorizza la provvisoria applicazione al fine soltanto di tutelare il pubblico erario nel periodo di tempo che necessariamente deve trascorrere prima che il potere legislativo abbia definitivamente deliberato sui dazi medesimi.

« Ed è col preciso intendimento di non pregiudicare in alcuna guisa le definitive deliberazioni del Senato nel merito dell'aumento ora proposto della tassa sugli spiriti, che la Commissione di finanza mi ha dato l'incarico di proporvi, o signori, di approvare il disegno di legge nei termini deliberati dalla Camera elettiva ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico se ne farà poi la votazione a scrutinio segreto.

Do lettura dell'ordine del giorno per domani alle ore 2 pomeridiane.

I. Votazione per la nomina di un Commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, ed all'Amministrazione della Cassa militare.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reali equipaggi;

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria;

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali.

**Votazioni a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati nella seduta di oggi.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei vari progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di oggi:

Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 e della legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Erezione di un monumento in Roma alla memoria di Marco Minghetti:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	57
Contrari . . . . .	13

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, sulla sanità pubblica:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 e 20).